



“PIANO CASA”

II CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 15.10.2009 HA DELIBERATO IN MERITO ALLA LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 16.07.2009

DELIBERA

*“1) Di dare attuazione alla Legge Regionale n° 13 del 16.7.2009 come appresso indicato:

A) La Legge Regionale n° 13/2009 non trova applicazione nel territorio ubicato al di sopra della quota di 1600 mt. sul livello del mare in quanto area tutelata ai sensi dell'art.142 lettera d del D.lvo 22.01.2004 n. 42 pertanto si ritiene di applicare la normativa prevista dalle norme del P.R.G vigente (approvato con deliberazione della D.G.R n. VIII/00391 del 20.07.2005).

B) Nelle zone Agricole è permessa la sola applicazione dell'art.2 comma 2 purché l'intervento sia subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ovvero all'impegno dei richiedenti di procedere alla loro esecuzione contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento.

Gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni tecniche operative indicate nelle vigenti N.T.A. per quanto riguarda le finiture di facciate e finiture tipologiche.

C1) Nei centri storici quali Savogno, Crana e Dasile (vedi Tav.3 F allegata al vigente P.R.G. approvato con deliberazione della D.G.R n. VIII/00391 del 20.07.2005) la legge Regionale 13/2009 non potrà essere applicata in quanto gli stessi nuclei rappresentano degli insediamenti di particolare valore storico,architettonico ed etnografico unici per la tipologia dell'impianto urbanistico ed architettonico.

In questi nuclei così come peraltro indicato all'art.31 delle vigenti N.T.A. vigenti è necessario un ulteriore approfondimento sulle modalità di intervento sotto il profilo architettonico. Per definire tali metodologie di intervento si rende necessario pertanto uno studio particolareggiato che attraverso un approfondimento storico architettonico consenta la definizione puntuale dei recuperi.

C2) Centri storici indicati nelle tavole 3/C – 3/D- 3/E (Tavole allegate al vigente P.R.G. approvato con deliberazione della D.G.R n. VIII/00391 del 20.07.2005)

- Nei fabbricati indicati nella legenda con grado di intervento C1 e C2 la Legge Regionale 13/2009 non verrà applicata.
- Nei fabbricati con grado di intervento C3 è possibile la sola applicazione dell'art.2 punto 1 della Legge Regionale 13/2009.
- Nei fabbricati con grado di intervento C4 –C5 è possibile l'applicazione dell'art.2 punto 1 e l'art.3 comma 4 della Legge Regionale 13/2009.
- Nelle zone A2 (Nucleo di valore tipologico ed ambientale) è possibile la sola applicazione dell'art.2 punto 1 della Legge Regionale 13/2009.
- Gli interventi di ampliamento dovranno rispettare l'altezza preesistente dei fabbricati e pertanto l'ampliamento sarà permesso solo in “orizzontale “.

D) Nelle aree A3 (zona dei crotti) - F1 (servizi Pubblici) – F2 (proprietà privata ad uso pubblico) – F3 (infrastrutture e attrezzature per la pratica dello sci) – V1 (rispetto ambientale) – V2 (vincolo cimiteriale) – V3 (archeologica) la Legge Regionale 13/2009 non verrà applicata.

Nelle zone sopra elencate la Legge Regionale n.13/2009 non verrà applicata in quanto la sensibilità paesaggistica di quei luoghi non suggerisce una deroga urbanistica e volumetrica.

E) Nelle aree B1(Residenziali di completamento di non recente formazione) e B2 (residenziali di completamento) la Legge Regionale 13/2009 verrà applicata tenendo però presente che gli interventi di ampliamento dovranno rispettare l'altezza massima prevista dalle norme tecniche di attuazione allegata al vigente P.R.G. riferita alle zone B1 e B2.

F) Nelle aree C1 (Residenziale di completamento e/o espansione in ambito urbanizzato) e C2 (Residenziale di espansione) la legge 13/2009 non verrà applicata in quanto trattasi di aree di recente edificazione o comunque in corso di edificazione in aree di nuova espansione .

G) Nelle aree D1 (Artigianale ed industriale di completamento e espansione) – D2 (attività ricettive turistiche ricreative ed agrituristiche) la Legge Regionale 13/2009 non verrà applicata.

H) Per i parcheggi pertinenziali:

- Per quanto riguarda il reperimento delle aree parcheggio pertinenziale nei fabbricati oggetto di applicazione della legge Regionale n.13/2009 (interventi di utilizzo del patrimonio edilizio esistente,ampliamenti e/o sostituzioni) serviti da strade pubbliche e/o private dovranno essere riservati appositi spazi su aree private da destinare a parcheggio la cui superficie non dovrà essere inferiore a 1 mq. ogni 10 mc. di fabbricato oggetto di intervento (volume esistente e di progetto) di cui almeno il 10% all'esterno della recinzione e con un minimo di un posto auto per ogni unità immobiliare (mq.15) ortogonalmente alla strada e con localizzazione da concordare con l'Amministrazione Comunale.
- Per quanto riguarda il reperimento delle aree parcheggio pertinenziale nei fabbricati oggetto di applicazione della legge Regionale n.13/2009 (interventi di utilizzo del patrimonio edilizio esistente,ampliamenti e/o sostituzioni) non servite da strada pubblica e/o privata le aree a parcheggio la cui superficie non dovrà essere inferiore a 1 mq. ogni 10 mc. di fabbricato oggetto di intervento (volume esistente e di progetto) con un minimo di un posto auto per ogni unità immobiliare (mq.15) dovrà essere reperita nelle immediate vicinanze dell'immobile oggetto di intervento o comunque reperita in altre aree concordate con l'Amministrazione Comunale.
- Negli edifici oggetto di applicazione della suddetta Legge Regionale (interventi di utilizzo del patrimonio edilizio esistente,ampliamenti e/o sostituzioni) e ubicati nei nuclei a Monte (fuori dai centri abitati) i parcheggi pertinenziali dovranno essere localizzati preferibilmente in aree concordate con l'Amministrazione Comunale favorendo il raggruppamento dei posti auto per ogni singolo nucleo abitato (il calcolo del fabbisogno sarà determinato come ai punti sopra).

I) Per gli oneri concessori:

A tutti gli interventi edilizi oggetto di applicazione della presente legge Regionale verrà operata una riduzione sugli oneri di urbanizzazione e sul costo di costruzione come sotto indicato:

- Interventi nelle zone A che garantiscono l'utilizzo di materiali locali quali copertura in piode locali , muri in pietra locale (entrambe le finiture) o il recupero di affreschi o elementi decorativi ritenuti di particolare pregio architettonico e/o storico.
Oneri di Urbanizzazione riduzione del 50%
Costi di costruzione riduzione del 50%
- Interventi nelle zone B1-B2 –E-A (dove non viene garantito l'utilizzo delle piode locali e la realizzazione di muri in pietra locale (entrambe le finiture) o il recupero di affreschi o elementi decorativi ritenuti di particolare pregio architettonico e/o storico.
Oneri di Urbanizzazione riduzione del 30%
Costi di costruzione riduzione del 30%”.

***“Estratto della Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 15.10.2009”**